



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ANTONIO CENTRA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14020 dell'8 aprile 2003 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio Centra, nato a Lucera (FG) l'8 dicembre 1960, e la delibera OCF n. 1920 del 30 maggio 2022, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 7 gennaio 2022 (prot. n. 973 di pari data), con la quale Credito Emiliano S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Antonio Centra, nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 21 marzo 2022 (prot. n. 19419/22), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Antonio Centra, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 159, comma 4 del Regolamento Intermediari per non aver verificato l'identità del cliente prima di raccogliergli le sottoscrizioni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 31 marzo 2022 (prot. n. 23381 del 4 aprile 2022);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 2 agosto 2022 – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale questi operava all'epoca dei fatti (prot. n. 50203 del 3 agosto 2022) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il sopra citato addebito contestato al Sig. Antonio Centra e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative né l'intermediario ha fatto pervenire proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Antonio Centra la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4 del predetto regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, considerato che:
 - la condotta del consulente – avvenuta in peculiari circostanze di contesto – ha interessato un solo cliente e le operazioni disposte presentavano un non significativo valore patrimoniale;
 - la violazione accertata non risulta preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale diretto da parte del consulente;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal Sig. Antonio Centra non risulta alcun precedente a suo carico;



- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal consulente il quale, nel ricostruire le proprie condotte sia innanzi all'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento, ha tenuto un comportamento qualificabile come trasparente e collaborativo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Antonio Centra, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Antonio Centra, nato a Lucera (FG) l'8 dicembre 1960, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti